



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

Procedimento nr. 5/2011 R.G. CGN

La Commissione Giudicante Nazionale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

COLOMBO GRAZIANO

Tessera n. FB13A616

presso CSB Franco Tosi, Com. Milano;

- in relazione alla violazione dell'art. 1 R.G. per essersi rivolto in maniera offensiva e minacciosa all'arbitro, Sig. Addonizio Antonino, proferendo le seguenti parole "Non ti preoccupare tanto avremo modo di incontrarci ancora in qualche altra gara e sicuramente a me non arbitreri più", ed avere apostrofato l'arbitro, davanti ad altri tesserati come un "deficiente", in occasione della gara "36° GRAN PREMIO GORIZIANA 2011", il giorno 21.11.2011.

Fatto commesso in Saint Vincent il 21/11/2011.

La Commissione di Giudicante Nazionale

Vista

- il referto di arbitraggio del Sig. Addonizio Antonino;
- il referto di gara dei direttori di gara, Sigg.ri Orfeo Sarto e Pianezzola Giordano;

Considerato

- scorretto e non giustificato il comportamento del tesserato che, al termine dell'incontro perso contro il tesserato Daimo Mauro, si rivolgeva in maniera minacciosa e proferiva ripetute offese nei confronti dell'Arbitro, Sig. Addonizio Antonino, reo, a suo dire, di aver invalidato un tiro dello stesso Colombo, così venendo meno al dovere di lealtà, probità e rettitudine sportiva e arrecando un danno alla Federazione;

Ritenuta

- integrata la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FIBJS da parte dei tesserati;

applica

al tesserato **COLOMBO GRAZIANO**

- la sanzione pecuniaria di € 400,00 (quattrocento).

Ordina, ai sensi dell'art. 18 RDG il pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, pena la sospensione del tesserato inadempiente da ogni attività federale per giorni 60, ricordando che il definitivo mancato pagamento della sanzione pecuniaria comporta la sospensione da ogni attività federale da un periodo minimo di 1 anno fino alla radiazione.

In ogni caso trascorsi giorni 30 dalla comunicazione della presente decisione, in caso di inadempimento la sanzione a carico dei tesserati sarà convertita in giorni 80 di sospensione da ogni attività federale.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti.

Bologna, 12/12/2011

Il Presidente della Commissione Giudicante Nazionale

Avv. Fausto Bruzzese

I consiglieri

Avv. Roberto Illocamo

Avv. Elisa Liabberi